

Pagare l'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta che grava sulla richiesta e sull'emissione di determinati tipi di atti, individuati dalla tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972, in particolare:

- istanze, petizioni e ricorsi tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili
- atti e provvedimenti in relazione alla tenuta di pubblici registri rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta
- certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge (si ricorda che i certificati possono essere usati solo nei rapporti tra privati).

Per specifici atti o soggetti sono previste esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo.

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo prevede sanzioni.

Esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642, allegato B, del 26/10/1972:

Art. 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.

Art.21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.

Art. 27-bis, com 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore – RUNTS):

Art. 82, com 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.

Sanzioni per il mancato pagamento dell'imposta di bollo

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642, art. 25 del 26/10/1972 prevede, oltre al pagamento del tributo, una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642, art. 22 del 26/10/1972 prevede che sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative tutti coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano, allegano o fanno uso di atti, documenti o registri non in regola con il pagamento dell'imposta di bollo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642, art. 19 del 26/10/1972 prevede che i pubblici ufficiali non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con il pagamento dell'imposta di bollo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti per la loro regolarizzazione al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito.